


2205



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1ª civile, composta dai Magist
dott. VITTORIO ROSSI, Presidente
dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel
dott. GUIDO SANTORO, Consigliere,

SENT. N.	2205/14
DEP. MINUTA	14/07/14
N.	367/128/14 R
DEPOSITATA IL	1.07.14
N.	2144
N.	09136
OGGETTO	O.P.P. ACCA
SENT. D.OTT. D.	FAUOLENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 367/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 28 febbraio 2014

da
[redacted], nato a [redacted] (Francia) il 15 [redacted]
[redacted], nato a [redacted]
(VR) il [redacted] P.IVA
[redacted] in persona del legale rappresentante, [redacted]
[redacted] SRL in liquidazione con sede in Verona via [redacted]
8 P. PIVA [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted]
[redacted], giusta mandato a margine del reclamo e memoria depositata il 5 mag-
gio 2014, rappresentati e difesi dagli avv.ti M [redacted] e S. [redacted], con domici-
lio eletto presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Venezia, dichia-
rando che il proprio indirizzo pec è: [redacted]
[redacted].com,

RECLAMANTE

contro
Fallimento [redacted] SRL in liquidazione, in per-
sona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv.to G. [redacted] con domicilio
eletto presso l'avv. E. [redacted], Venezia San Polo [redacted], come da mandato a
margine della memoria di costituzione;

RECLAMATO

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 6/ 2014 del tribunale di Verona,

Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2014,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

“Voglia la Corte d’Appello di Venezia, respinta ogni contraria difesa, così giudicare: nel merito, accogliere il presente reclamo e per l’effetto revocare il Fallimento [redacted] srl in liquidazione dichiarato con sentenza n. 6 del 29 gennaio 2014 del Tribunale di Verona; in via istruttoria, 40 disporsi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare recante il n. 9/2014 fall. R.G. Disporsi l’ammissione dei mezzi di prova documentali prodotti. Con riserva di ulteriormente dedurre e/o eccepire in via istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali ex DM 127/04 oltre Iva e Cpa come per legge.”

45 **Il procuratore del fallimento ha concluso:**

“In via pregiudiziale di rito, 1. Dichiararsi la carenza di legittimazione processuale di [redacted] Srl in liquidazione per i motivi dedotti al punto 1.1 del presente atto; 2 dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire in capo ai soci [redacted] spa e [redacted] 50 [redacted] in relazione ai motivi di reclamo sub. 1 e 3 per i motivi dedotti al punto 1.2 del presente atto; II nel merito, respingersi, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, le domande formulate con il reclamo introduttivo del presente giudizio per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto e, per l’effetto, confermarsi la sentenza n. 6/2014 del Tribunale di Verona - sezione fallimentare. III in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di 55 lite, oltre Cpa e Iva se dovuta. IV In via istruttoria, si allega la seguente documentazione (segue riepilogo)”

FATTO E DIRITTO

Con il reclamo come sopra depositato, [redacted] 60 [redacted] spa quali soci di [redacted] srl in liquidazione e la stessa società in persona del legale rappresentante, premesso che con sentenza n. 6/2014 il Tribunale di Verona ne aveva dichiarato il fallimento su istanza del liquidatore avv. [redacted], ne hanno chiesto la revoca opponendo in via preliminare la mancanza di difesa tecnica, la violazione 65 dell’art. 15 L.F. per mancata audizione della società e l’assenza dello stato di insolvenza.

Si è costituito il fallimento che ha opposto l’inammissibilità del reclamo della società [redacted] srl e comunque ne ha sollecitato il rigetto. In data 5 maggio 2014 [redacted] depositava me- 70 moria integrativa e comunque spiegava intervento adesivo.

Acquisito il fascicolo prefallimentare, la causa era trattenuta in decisione. La curatela ha opposto l'inammissibilità del reclamo da parte della società fallita perchè il mandato alle liti è stato conferito e sottoscritto dal legale rappresentante di [redacted] srl.

75 L'eccezione non ha pregio perchè trattasi all'evidenza di un errore materiale determinato dallo "scambio" delle procure alle liti apposte sui rispettivi reclami ex art. 18 l.f. presentati sia da [redacted] srl sia da [redacted] srl per resistere alle rispettive declaratorie di fallimento. Ambo le società sono rappresentate da [redacted], nominato nuovo li-

80 liquidatore al posto di [redacted], sicché l'errore è evidente e riconoscibile.

In via subordinata la società fallita deve essere considerata interveniente adesivo perchè il reclamo è stato tempestivamente introdotto da soggetti a cui va riconosciuta legittimazione attiva (da ultimo Cass. n. 21681 del

85 04/12/2012) in quanto soci nonché ex amministratori ([redacted]).

I reclamanti oppongono che il Tribunale fallimentare non ha fissato udienza ex art. 15 L. F. così disconoscendo il diritto al contraddittorio della società e dei soci.

L'assunto è fallace perchè il diritto al contraddittorio ex art. 15 va riconosciuto all'ente fallibile -in persona di chi lo rappresenta legalmente - rispetto alle iniziative di terzi creditori o del Pm mentre nella specie il fallimento è stato dichiarato su istanza di autofallimento del liquidatore avv. [redacted].

90 [redacted] I reclamanti non contestano nè la qualità di legale rappresentante spessa dall'avv. [redacted] nè la presenza del ricorso per autofallimento che comunque è provato documentalmente.

95

La necessità della audizione dei soci in sede prefallimentare è sia priva di fondamento positivo, perchè trattasi di soggetti non fallibili, sia inopportuna perchè contrasta le esigenze di celerità della fase (Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3062 del 08/02/2011) senza che vi sia menomazione dei diritti dei soci e degli ex amministratori a cui è data tutela successiva.

100

Appare priva di pregio anche l'ulteriore doglianza dei reclamanti secondo cui il ricorso per autofallimento avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di difesa di difesa tecnica anzitutto perchè questa competenza tecnica era rivestita dal liquidatore in proprio - [redacted] è avvocato iscritto al foro di Verona - sia perchè la necessità di difesa tecnica può

105

essere considerata necessaria anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione se hanno carattere contenzioso, come il ricorso del creditore ex art. 6 l.f., mentre non appare tale nei procedimenti unilaterali laddove non vi è contrasto di interessi come può considerarsi quello per autofallimento (cfr. Cass n. 6861 del 20/03/2013 in tema di amministratore di sostegno).

Nel merito i reclamanti rimarcano che [redacted] srl non era insolvente alla stregua del criterio da adottarsi per le società in liquidazione avendo risorse sufficienti per il soddisfacimento di tutti i creditori: affermano che la società aveva un patrimonio attivo per € 109.432,90 tenuto conto che il debito societario, valutato dal liquidatore in € 724.345,00, era falsamente più elevato per almeno € 300.000. A tal fine vengono contestati l'ammontare complessivo di alcuni "fondo rischi" (verso l'arch. F. [redacted] per l'arbitrato [redacted] associati, verso il Consorzio di bonifica [redacted] pari a complessivi € 416,569 ritenendo sufficiente un'appostazione per € 230.276,00. Si obietta altresì che il fondo rischi verso "[redacted]" era erroneo trattandosi invece di un credito della società per € 180.000, che il socio [redacted] aveva dichiarato di postergare il 70 % del proprio credito (in totale € 544.255,00), che tra i debiti di cui alla voce "fatture da ricevere" erano stati compresi anche creditori che avevano rinunciato in tutto o in parte ai loro crediti, altri che avevano dichiarato di essere stati già pagati ed infine alcuni debiti non ancora scaduti sicchè i debiti verso fornitori ammontavano alla minor cifra di € 93.069,71.

Il reclamo è infondato.

Va osservato anzitutto che i reclamanti ripropongono sub. 21 un attivo patrimoniale eguale a quello della bozza di bilancio al 31 dicembre 2012 predisposta dall'ex amministratore [redacted] senza spendere alcuna considerazione sulle ragionate rettifiche operate dall'avv. [redacted] che nel ricorso per autofallimento aveva operato sia la integrale svalutazione del credito per € 1.025.184,00 (compreso tra "fatture da emettere": all. 32), preteso verso il Comune di [redacted] perché incerto sia rettificato il valore dell'unico cespite immobiliare da € 3.665.932 a € 2.050.000 sulla scorta della perizia del geom. L. [redacted] (all. 31). Ambo le correzioni appaiono giustificate perché il credito avrebbe dovuto essere recuperato con una causa risarcitoria sconsigliata dallo stesso legale incaricato né al liquidatore erano stati forniti altri elementi a conforto e nel secondo caso perché

lo stimatore ha motivatamente ricostruito il più probabile valore di mercato tenuto conto sia della stagnazione del mercato ma anche della non felice collocazione dell'insediamento. In ogni caso l'azzeramento del credito preteso verso il Comune basta di per sé ad escludere il ventilato *surplus* di attivo.

145 In secondo luogo non vi è alcuna evidenza di un passivo inferiore a quello stilato dal liquidatore convenzionale.


Infatti la postergazione del debito verso [redacted] spa non è affatto sicura perché alla laconica dichiarazione della socia creditrice di data apparente 10 dicembre 2013 (doc. 7 reclamanti) – ma la curatela eccepisce la mancanza di data certa – seguirono due assemblee: quella del 13 dicembre 2013, andata deserta, e poi la successiva del 23 dicembre 2013 ove il legale rappresentante di [redacted] spa confermò che non era “disponibile a postergare più del 70 % del proprio credito”, ma poi ogni decisione venne rinviata in attesa di conoscere l'esito della proposta transattiva offerta al fornitore [redacted] 155 [redacted] srl, creditore della società per € 580.000,00 giusta lavori di urbanizzazione del terreno.

La riduzione del fondo rischi verso l'arch. [redacted] da € 282.815 a € 120.000 trova puntuale smentita nella domanda del predetto di ammissione al passivo per € 288.591,12 € così come l'avv. [redacted] ha chiesto 160 l'ammissione al passivo per € 28.443,25 oltre accessori e spese (€ 571,41) mostrandosi non vincolato dalla proposta di riduzione dimessa sub. 19. Del pari il geom [redacted] si è insinuato al passivo per € 30.737,95 contro una pretesa riduzione al 50 % (doc. 19). In ogni caso il fallimento contesta sia la data certa dei precitati atti di riduzione sia la loro attendibilità in relazione al 165 contenuto uniforme.

E' del tutto prematura la affermata conversione del fondo rischi verso [redacted] in un credito di €180.000 a favore della società perché esso è ancora *sub judice* atteso che la sentenza di primo grado è stata impugnata se la sentenza di primo grado è da pagarsi entro un termine.

170 La pretesa disponibilità dei soci a versare congiuntamente nelle casse sociali € 175.000,00 non risulta né dal doc. 4, a cui viene fatto richiamo, né da altri poiché dalle delibere assembleari emerge piuttosto la indisponibilità ora di un socio ora dell'altro ovvero la disponibilità dell'uno ma condizionata all'adesione degli altri.

175 Lo stato di insolvenza è stato contestato del tutto genericamente laddove



esso emerge in chiaro dai fatti evidenziati nell'autofallimento: assenza della liquidità nella misura minima necessaria per il proseguimento della liquidazione, pignoramento della cassa sociale di € 8.000,00 da parte del creditore ██████████ di Rovereto che aveva anche pignorato l'immobile così come il creditore ing. L. ██████████ munito di ingiunzione p.e., notifica di ulteriori iniziative giudiziali.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;
- ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- condanna i reclamanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della procedura fallimentare e le liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge (I.v.A., C.P.) e contributo forfetario del 10%.

Così deciso in Venezia, 15 maggio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia,

- 1 OTT 2014



IL CANCELLIERE
Dot. ssa Carla Grassi

DATO AVVISO
TELEMATICO 10 OTT 2014

Oggi

Inviare copie autentiche sentenza agli
Ufficiali Giudiziali di
per notifica ai sensi artt.17-18 L.FALL.RE
Venezia - 1 OTT. 2014


H Cancelliere

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 337,50, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal - 1 OTT, 2014, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, - 1 OTT, 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piero Grossi



Fallimenti e Società.it